

COMUNE DI VICENZA

N. di Racc.

N. di Rep.

S.

CONVENZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN LOCALITA' LAGHETTO, VIA LAGO DI GARDA (PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 219).

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì (....) del mese di marzo 2019 (duemiladiciannove).

Avanti a me, dott.ssa Stefania Di Cindio, nata a Torino il 3 febbraio 1967, Segretario Generale del Comune di Vicenza, autorizzata per legge a rogare i contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

Arch. Riccardo D'AMATO, nato a Vicenza il 20 aprile 1966, Dirigente comunale che interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241, domiciliato per la carica a Vicenza presso la Sede comunale, a quanto qui di seguito autorizzato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale e del decreto di nomina sindacale P.G.N. 171792 del 16 novembre 2018, in qualità di Direttore del Settore "Urbanistica" del Comune stesso, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

Signor Luciano VELLER, nato a Longare (VI) il 23 agosto 1944, codice fiscale, residente a

.....;

Signora Cristina VELLER, nata a Vicenza il 25 maggio 1966, codice fiscale

....., residente a

.....;

Signora Monica VELLER, nata a Vicenza il 21 marzo 1965, codice fiscale

....., residente a

.....;

entrambe eredi della Signora Adriana SPAGNOLO deceduta il 26 novembre

2007;

Signor Lorenzo CAPPELLARI, nato a Vicenza l'11 luglio 1961, codice fiscale

....., che interviene ed agisce in questo atto in rappresentanza dell'Impresa Cappellari F.lli di Cappellari Lorenzo & C. Snc, con

sede legale a Monticello Conte Otto (VI), in Via Treviso n. 2, codice fiscale e

partita I.V.A. 00150540243, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al

numero VI-113181 di REA, in qualità di Socio Amministratore della società

stessa, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, do-

documento n. T 303788656 del 25 gennaio 2019;

Signora Francesca CARRARO, nata a Vicenza il 3 gennaio 1954, codice fiscale

.....;

Signor Roberto GANDOLFI, nato a Vicenza il 26 luglio 1952, codice fiscale

....., entrambi residenti a

.....;

Signora Vanda GANDOLFI, nata a Vicenza il 3 agosto 1948, codice fiscale

....., residente a

Signor Alessandro FANTON, nato a Vicenza il 17 luglio 1962, codice fiscale
....., residente ad

Signor Fabio FANTON, nato a Vicenza il 15 giugno 1967, codice fiscale
....., residente a, en-
trambi eredi del Signor Vittorio FANTON deceduto il 16 novembre 2013;

Signora Silvana PERTEGATO, nata a Vicenza il 20 settembre 1941, codice
fiscale, residente a
.....;

Signor Antonio BORTOLAN, nato a Vicenza il 7 giugno 1952, codice fiscale
....., residente a, erede
del Signor Sereno BORTOLAN deceduto il 2 dicembre 2005;

di seguito nel presente atto denominati semplicemente “Soggetti Attuatori”.

Premesso che:

- i Soggetti Attuatori hanno chiesto di poter attuare un Piano Urbanistico At-
tuativo (PUA), presentando il 31.05.1999 al Comune di Vicenza, con PGN
14316 del 1 giugno 1999, proposta di Piano di Lottizzazione (PDL n. 219) in
via Lago di Garda, che riguarda l’area residenziale di espansione (zona di
PRG classificata R/E-0.25-9), lungo la Strada Marosticana compresa tra le vie
Lago di Lugano e Lago di Como;

- tale piano interessa aree di proprietà, site in Comune di Vicenza e distinte al
Catasto Terreni di Vicenza, con il Foglio 72, Mappali:

n. 153 (parte) - n. 371 (parte) - n. 639 (parte), di proprietà dei Sig.ri VELLER
Luciano, Cristina e Monica;

n. 62 (parte), di proprietà dell’Impresa CAPPELLARI F.lli di Cappellari Lo-
renzo & C. Snc;

i Mappali nn. 632 (parte), 633 (parte), 634 (parte), 635 (parte), 636 (parte), 637 (parte), 638 (parte) sono stati soppressi ed hanno generato i seguenti

Mappali:

n. 755 e n. 757, di proprietà della Sig.ra GANDOLFI Vanda;

n. 756, di proprietà dei Sig.ri CARRARO Francesca e GANDOLFI Roberto;

n. 758 e n. 759, di proprietà dei Sig.ri CARRARO Francesca, GANDOLFI Roberto e GANDOLFI Vanda;

n. 385 (parte) - n. 386 (parte) - n. 207 (parte), di proprietà dei Sig.ri FANTON Alessandro, FANTON Fabio e PERTEGATO Silvana;

n. 649 (parte), di proprietà del Sig. BORTOLAN Antonio;

n. 187 e n. 65, di proprietà del Comune di Vicenza ed adiacente strada vicinale;

- tale piano interessa altresì l'area di proprietà della società ENI SPA con sede legale a Roma, società non firmataria del PUA in oggetto, zona sita in Comune di Vicenza e distinta al Catasto Terreni di Vicenza, con il Foglio 72, Mappale 375 (parte) soppresso, che ha generato il Mappale n. 742 e il Mappale 788 (mappale oggetto di esproprio in corso di perfezionamento);

- il PUA prevede una superficie utile totale di mq. 5.976,39 , inferiore alla potenzialità edificatoria di mq. 7.194,25 data dal PRG; la superficie utile edificabile di progetto comprende la superficie utile già realizzata (abitazioni, edificio comunale sede ULSS n.8, distributore carburanti); la superficie utile residua da edificare è pari a mq. 4.684,41;

- le tipologie proposte sono quelle dell'edificio mono o plurifunzionale, a schiera o piccoli condomini, con altezza massima prevista di 9 metri, e, pertanto, analoghe alla situazione preesistente della zona di Laghetto;

- tutti gli accessi ai lotti di nuova edificazione sono localizzati esclusivamente lungo via Lago di Garda e via Lago di Lugano; è previsto il mantenimento dell'accesso esistente da strada Marosticana per la sola zona in fascia di rispetto stradale, con ingresso e uscita a destra;

- è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico localizzato in prossimità del fabbricato comunale sede ULSS n. 8, funzionale anche all'utenza della struttura sanitaria; il verde pubblico è localizzato in parte al centro della lottizzazione e in parte lungo la strada Marosticana e via Lago di Como. All'interno dell'area verde è previsto un percorso pedonale ciclabile che collega via Lago di Garda con la strada statale Marosticana e prosegue fino a raggiungere via Lago di Como;

- il Piano di Lottizzazione propone un allargamento del perimetro, nel rispetto dell'art. 11, comma 2 della LR 61/85 e s.m.i., al fine di sistemare e realizzare i marciapiedi lungo tutto l'isolato, la realizzazione di ulteriori parcheggi pubblici e di due isole ecologiche lungo via Lago di Garda, nonché il completamento della pista ciclabile inserita nel PUA stesso;

- il Comune di Vicenza, con deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 29 maggio 2007, ha adottato il PUA in località Laghetto, via Lago di Garda (PDL 219), secondo quanto previsto dall'art. 20 della LR 11/2004 e s.m.i., situato lungo la strada statale Marosticana nell'area compresa tra le vie Lago di Lugano e Lago di Como;

- con nota PGN 5493 del 29 gennaio 2008, il Settore Ambiente e Tutela del Territorio ha evidenziato gli aspetti ambientali relativi all'area di proprietà della società ENI SPA, con sede legale a Roma, di cui al Foglio 72 Mappale 742 (ex 375) su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, sito che ri-

sulta contaminato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il quale è stato approvato, con determinazione dirigenziale PGN 12761 del 5 marzo 2007, il Piano della Caratterizzazione Ambientale. E' stata inoltre predisposta dalla società ENI SPA un'analisi di rischio sulle problematiche di contaminazione delle acque di falda. Il Settore Ambiente e Tutela del Territorio ha inoltre evidenziato che esternamente alla recinzione dell'impianto, nella porzione del mappale 742 (ex 375), sono presenti una cisterna di olio esausto, gli sfiati dei serbatoi ed un impianto di depurazione con scarico in fossato;

- il Comune di Vicenza, con deliberazione consiliare n. 4 del 28 gennaio 2010, ha successivamente approvato il PUA in località Laghetto, via Lago di Garda (PDL 219), accogliendo le opposizioni pervenute, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 4 della LR 11/2004 e s.m.i., approvando altresì lo schema di convenzione e gli elaborati di progetto che compongono il PUA stesso;

- il PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di 10 (dieci) anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal Comune per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni, ai sensi dell'art. 20, comma 12 della LR 11/2004 e s.m.i.;

- il Comune di Vicenza, con successivo atto, cederà ai Soggetti Attuatori del PUA i diritti edificatori residui di proprietà comunale, pari a mq 67,50, dei mappali nn. 187-65 e dell'adiacente strada vicinale, in seguito al versamento del corrispettivo di 365 €/mq, pari ad € 24.637,50 (ventiquattromilaseicentotrentasette/50), come da ricevute di versamento nn. 1978 del 30.01.19 – 1983 del 30.01.19 – 2100 del 31.01.19 – 2282 del 04.02.19 – 2311 del 05.02.19 – 2336 del 05.02.19;

- il Comune di Vicenza, con successivo atto, metterà a disposizione le aree di

proprietà comunale necessarie per la realizzazione delle opere di cui al PUA, interventi previsti nelle aree comprese tra il PUA e l'Ambito di Intervento, di cui alle tavole 3 e 4 degli elaborati di progetto, autorizzando il possesso del bene pubblico per il periodo necessario ai lavori;

- i Soggetti Attuatori del PUA hanno versato all'Amministrazione comunale la somma di €50.000,00 (cinquantamila/00), come da ricevute di versamento nn. 1977 del 30.01.19 -1992 del 30.01.19 - 2111 del 31.01.19 - 2280 del 04.02.19 - 2305 del 05.02.19 – 2337 del 05.02.19, quale concorso finanziario in conto capitale per la realizzazione della rotatoria tra via Lago di Lugano e la strada statale n. 248 Marosticana.

Tutto ciò premesso e considerato, i predetti Signori comparenti, della cui identità personale sono certa, rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti dichiarano che l'oggetto della presente Convenzione riguarda l'attuazione del PUA in località Laghetto, via Lago di Garda (Piano di Lottizzazione n. 219) ed in particolare la regolamentazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, indicate negli elaborati del PUA e la cessione delle opere stesse al Comune di Vicenza, comprese le relative aree.

3. L'ambito di Intervento del PUA è stato specificato in premessa, aree di proprietà dei Soggetti Attuatori, della società ENI SPA ed aree di proprietà del Comune di Vicenza, specificate nelle Tavole di progetto.

Art. 2 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI E TEMPI DI ESECUZIONE

1. E' a carico dei Soggetti Attuatori la realizzazione delle opere di urbanizzazione comprese nell'Ambito di Intervento, riportate negli elaborati del PUA, e comunque tutte quelle ritenute idonee a rendere funzionali gli insediamenti previsti, ivi comprese quelle di allacciamento alle opere di urbanizzazione esistenti.

2. Le modalità esecutive dovranno rispettare gli elaborati tecnici di progetto.

3. Per l'esecuzione delle suddette opere di urbanizzazione dovranno essere presentati progetti esecutivi che dovranno essere oggetto di permesso di costruire, approvato da tutti gli Enti ed Uffici competenti. Tale permesso dovrà essere rilasciato prima del rilascio dei singoli permessi di costruire relativi ai fabbricati previsti nel PUA.

4. L'attuazione delle opere di urbanizzazione dovrà rispettare le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. I lavori relativi alla realizzazione delle opere di cui al primo comma dovranno essere completamente ultimati entro 8 (otto) anni dalla data di stipula della presente Convenzione, mentre la richiesta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere presentata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di stipula della presente Convenzione;

6. Il PUA dovrà essere completamente attuato entro 10 (dieci) anni dalla data di stipula della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 20 della LR 11/2004 e s.m.i. Il PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di 10 (dieci) anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal Comune per un periodo non superiore a

5 (cinque) anni, ai sensi dell'art. 20, comma 12 della LR 11/2004 e s.m.i.

7. I Soggetti Attuatori dovranno costantemente informare l'Ufficio Tecnico Comunale circa l'andamento dei lavori, relativamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

8. Il Comune di Vicenza si riserva di controllare, in qualsiasi momento, attraverso i propri uffici competenti, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione per accertarne la rispondenza al progetto approvato. Solo dopo il completamento dei lavori dovrà essere richiesto al Comune il collaudo finale delle opere.

9. Il Collaudo finale delle opere di cui al primo comma dovrà essere eseguito dal collaudatore incaricato dall'Amministrazione comunale, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta comunicazione al medesimo della fine dei lavori delle opere previste dal progetto, previa verifica di quanto previsto al successivo art. 8 comma 6.

10. I Soggetti Attuatori accettano la nomina, da parte dell'Amministrazione comunale, di un collaudatore in corso d'opera, al quale spetterà il controllo dell'esecuzione dei lavori ed i vari collaudi delle opere di urbanizzazione.

11. Tutti i compensi del collaudatore sono a carico dei Soggetti Attuatori, proprietari delle aree ricadenti nel PUA.

Art. 3 – SOSTITUZIONE TUBAZIONE DEL GAS

1. I Soggetti Attuatori del PUA, a seguito degli accordi intercorsi con AIM-SAR Servizi a rete srl – Divisione GAS, si impegnano a versare all'Azienda la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) per la sostituzione della tubazione del gas lungo Via Lago di Como, da Via dei Laghi fino all'incrocio della strada statale Marosticana, che verrà effettuata direttamente da AIM-SAR Servizi a Rete Srl - Divisione GAS entro il termine per la prima richiesta di agibilità

relativa ai nuovi edifici privati.

Art. 4 – CESSIONE AREE, OPERE DI URBANIZZAZIONE ED IMPIANTI, EVENTUALI SERVITU' DI USO PUBBLICO

1. Tutte le aree, comprese le opere di urbanizzazione e gli impianti in esse previste, evidenziate nella tavola n. 10 "Planimetria generale con delimitazione delle aree da cedere al Comune di Vicenza e da vincolare con servitù" saranno cedute gratuitamente al Comune di Vicenza, il quale si impegna a prenderle in carico entro 120 (centoventi) giorni dalla data di approvazione del collaudo favorevole e dei conseguenti atti amministrativi.

2. Prima del collaudo delle opere di urbanizzazione, dovrà essere dimostrata a carico dei Soggetti Attuatori del PUA, la realizzazione, come previsto dal progetto, di una porzione del verde pubblico e di un tratto di marciapiede su una parte di terreno oggetto di esproprio per pubblica utilità alla società ENI SPA con i relativi costi a proprio carico, nonchè il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i siti residenziali e verde pubblico/privato.

3. Dallo stesso momento tutti gli oneri manutentivi passano a carico del Comune di Vicenza, salvo la manutenzione del verde attrezzato previsto che resterà a carico dei Soggetti Attuatori, i quali assumono tale onere per sé ed aventi causa, con spese a carico degli insediamenti previsti dal PUA, secondo quota millesimale in relazione ai fabbricati eseguiti, e nel rispetto, se necessario, delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale manutenzione dovrà rispettare gli standard minimi di gestione in uso presso l'Amministrazione comunale, previsti nel Piano di Manutenzione da approvarsi preventivamente dall'Ufficio Comunale competente alla gestione del verde pubblico.

4. Sulle aree che resteranno di proprietà privata, che dovessero essere eventualmente attraversate da reti di sottoservizi, si intende costituita servitù a favore del Comune di Vicenza o delle Aziende erogatrici di servizi.

5. I proprietari di dette aree private potranno comunque chiedere lo spostamento delle reti di sottoservizi in altro punto dell'area del PUA, assumendosi gli oneri relativi.

Art. 5 – MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN CESSIONE

1. Fintantoché le aree e le opere di cui al precedente punto 4 non verranno consegnate al Comune di Vicenza, i Soggetti Attuatori dovranno provvedere a propria cura e spese alla loro buona manutenzione e conservazione. In caso di inadempienza, il Comune di Vicenza si riserva di prescrivere un termine entro il quale i lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti.

2. Qualora questo termine non venga osservato, i Soggetti Attuatori riconoscono al Comune la facoltà di effettuare direttamente le opere occorrenti, a insindacabile giudizio di quest'ultimo, impegnandosi a rimborsare al Comune medesimo le spese realmente sostenute, il cui valore sarà determinato sulla base dei prezzi normalmente corrisposti per i lavori di manutenzione di analoghe opere comunali.

3. Tutti gli obblighi sopra specificati cesseranno al momento della consegna al Comune di Vicenza delle opere e delle relative aree.

4. Le opere di urbanizzazione potranno essere utilizzate solo dopo l'approvazione del collaudo.

5. Le spese di esercizio e manutenzione degli impianti realizzati da AIM-SAR Servizi a rete srl saranno regolate direttamente dai proprietari con l'Azienda.

Art. 6 – RETE FOGNARIA, LINEE ELETTRICHE, RIPETITORI, ANTENNE

1. Per quanto riguarda gli interventi in prossimità delle linee elettriche, in particolare quelle di maggiore potenza, dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dalla vigente legislazione, nonché quanto indicato dai pareri tecnici acquisiti con verbale della Conferenza di Servizi del 25 gennaio 2006, PGN 4998. Prima del rilascio dei Permessi di Costruire dovranno comunque essere richiesti i pareri degli Enti competenti.

2. I Soggetti Attuatori si impegnano, per sé ed aventi causa, a non consentire negli edifici residenziali o negli spazi di uso pubblico l'installazione di ripetitori di onde elettromagnetiche di trasmissione, in contrasto con le direttive dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) e del Regolamento comunale, ed a prevedere per ogni edificio un sistema di antenne centralizzato.

Art. 7 – DESTINAZIONE D'USO DEI NUOVI EDIFICI

1. La destinazione d'uso dei nuovi edifici prevista dal PUA è residenziale; sono ammessi eventuali cambi di destinazione d'uso, nei limiti previsti dall'art. 23 delle Norme Tecniche Attuative del P.R.G. vigente alla data di adozione e approvazione del PUA, a condizione che risulti soddisfatta la relativa dotazione di spazi pubblici e con eventuale integrazione degli oneri di urbanizzazione.

Art. 8 – COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Per il rilascio dei singoli permessi di costruire sarà dovuto il contributo previsto dall'art. 16 del DPR 380/2001 e dalle Leggi Regionali in materia.

2. Dal contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria sarà scom-

putato il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste nella presente Convenzione, eseguite a spese dei Soggetti Attuatori, valutate in complessivi €289.633,89 (duecentottantanovemilaseicentotrentatre/89).

3. Gli oneri di urbanizzazione primaria, in base ad un calcolo indicativo predisposto dal Settore Urbanistica, risultano inferiori al valore delle opere preventivate. Conseguentemente non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria, dai quali sarà comunque possibile scomputare l'intero importo; in sede di rilascio del Permesso di Costruire dovrà comunque effettuarsi la verifica.

4. Dal contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione secondaria sarà scomputato il costo delle opere di urbanizzazione secondaria previste nella presente Convenzione, eseguite a spese dei Soggetti Attuatori.

5. Agli effetti dello scomputo il costo delle opere di urbanizzazione secondaria viene valutato in complessivi €43.160,06 (quarantatremilacentosessanta/06), mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria, da un calcolo indicativo predisposto dal Settore Urbanistica, risultano maggiori a tale importo.

6. Pertanto in occasione del rilascio dei singoli permessi di costruire, relativi ai fabbricati previsti nel PUA, sarà scomputato dall'ammontare dovuto per gli oneri di urbanizzazione secondaria verificato dal Settore competente l'importo massimo di €43.160,06 (quarantatremilacentosessanta/06).

Nel caso in cui, in sede di collaudo delle opere di urbanizzazione secondaria, la verifica a consuntivo del costo delle opere realizzate risulti di importo inferiore a €43.160,06, la differenza sarà riconosciuta al Comune di Vicenza nelle forme previste per Legge prima dell'approvazione del collaudo stesso.

7. La determinazione del valore delle opere deriva dal "Preventivo" allegato al PUA; le Parti convengono che i prezzi indicati nel "Preventivo" restano fissi e

non sono soggetti a revisione.

8. L'agibilità degli edifici potrà essere conseguita soltanto dopo il positivo collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUA.

Art. 9 - GARANZIA

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, i Soggetti Attuatori hanno depositato presso il Settore Edilizia Privata-SUAP :

- fidejussione bancaria n. 77/21/19, emessa il 29 gennaio 2019, da Banca San

Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo, Filiale di Fara Vicentino

(VI), per la somma di € 289.633,89

(duecentottantanovemilaseicentotrentatre/89), pari al 100% (cento per cento)

del costo delle opere di urbanizzazione primaria che i Soggetti Attuatori dovranno eseguire direttamente, escludendo i lavori che verranno effettuati da AIM-SAR Servizi a rete srl; tale fidejussione viene prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del codice civile.

- polizza assicurativa n. 390731559 ed appendice n. 1, emessa il 25 gennaio 2019, da Generali Italia Spa, Agenzia di Vicenza in viale Diaz, per la somma

garantita di € 43.160,06 (quarantatremilacentosessanta/06) a garanzia delle

opere di urbanizzazione secondaria; tale polizza viene prestata con rinuncia al

beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del codice civile.

2. Il Comune di Vicenza, nella persona dell'Arch. D'Amato, accetta le suddette garanzie attestandone, per quanto di competenza, la conformità alle prescrizioni di legge.

3. L'importo delle polizze potrà essere ridotto proporzionalmente a seguito della constatazione da parte del collaudatore dell'esecuzione delle opere di

urbanizzazione e del successivo collaudo anche parziale relativo a tali opere; in ogni caso la garanzia prestata sarà soggetta a comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione comunale.

4. Qualora vi siano dei disaccordi circa le risultanze del collaudo, la controversia sarà definita come prevista al successivo art. 13.

Art. 10 – TEMPI DI CESSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Per quanto riguarda la cessione delle opere di urbanizzazione, i Soggetti Attuatori restano responsabili del rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione e si impegnano, per sé ed aventi causa, a procedere alla cessione delle stesse nei termini previsti dal precedente art. 2.

Art. 11 – BONIFICA SUOLI EVENTUALMENTE CONTAMINATI

1. I Permessi di Costruire, per la realizzazione degli interventi previsti dal PUA, dovranno essere corredati da idonea documentazione che dimostri il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in merito alla bonifica dei suoli eventualmente contaminati. In caso di superamento dei limiti di legge, dovranno essere attuati gli interventi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da realizzare prima della costruzione dei nuovi edifici.

Art. 12 - REGIME FISCALE

1. Gli obblighi contenuti nella presente Convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà registrata e trascritta a totale carico dei Soggetti Attuatori a favore del Comune di Vicenza.

2. Tutte le spese (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc...) inerenti e conseguenti la presente Convenzione sono a totale carico dei Soggetti Attuatori.

3. Ai soli fini fiscali e repertoriali, si dichiara il valore del presente atto in €

332.793,95 (trecentotrentaduemilasettecentonovantatre/95).

Art. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione, l'esecuzione delle opere o l'inadempimento della presente Convenzione ed in mancanza di accordo stragiudiziale tra le Parti, saranno devolute alla competente giurisdizione amministrativa.

2. Le Parti danno atto che nessun contenzioso conseguente alla realizzazione degli interventi edilizi potrà essere imputato all'Amministrazione comunale.

Art. 14 – ELABORATI DEL PUA

1. Gli elaborati del PUA sono quelli elencati ed allegati alla deliberazione consiliare n. 4 del 28 gennaio 2010, di approvazione del PUA in località Laghetto, via Lago di Garda (PDL n. 219), che fanno parte integrante della presente Convenzione e si intendono allegati alla stessa, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti alla medesima, ma depositati agli atti dell'Amministrazione comunale.

Art. 15 - Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, art. 13, “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
ed obblighi dei contraenti.

1. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto si forniscono le seguenti informazioni:

a. titolare del trattamento è il Comune di Vicenza nella persona del Sindaco pro tempore contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

vicenza@cert.comune.vicenza.it;

b. il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, art. 37, è IPSLab s.r.l. Società Unipersonale, con sede

in Contrà Porti n. 16, Vicenza, i cui dati di contatto sono i seguenti: cellulare: 333/8008008, e-mail: info@ipslab.it , pec: pec@pec.ipslab.it;

c. il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a compiti di interesse pubblico connessi e/o conseguenti alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto;

d. il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende impossibile la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto;

e. il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni caso fissato in conformità al Piano di conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Vicenza, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/regolamenti;

f. il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato. I dati sono trattati in conformità alla normativa vigente, ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione;

g. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

h. gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica. E' escluso il diritto o alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti;

i. gli interessati hanno il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del

regolamento UE 2016/679;

1. gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su nove fogli, di cui occupa diciassette facciate e parte della diciottesima facciata, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai Signori comparenti, i quali lo approvano ed insieme a me, alle ore _____, lo sottoscrivono in questo foglio ed in calce ai primi otto fogli.